

COMUNE DI VERBANIA

Al Presidente del Consiglio Comunale
Proposta di Ordine del giorno presentata dai sottoscritti consiglieri
Comunali Roberto Campana e Stefania Minore

PREMESSO

Che in data 17.06.2013, ad esito di un bando di gara e con Determinazione n.854/2013, il comune di Verbania affidava in concessione un'area demaniale identificata come ““area a terra e pontile in località Suna”” ad una impresa individuale, unica partecipante.

Che detta area è riconducibile a quella denominata “Spiaggia della Beata Giovannina”.

CONSIDERATO

Che il bando di gara risulta contenere la seguente pluralità di vizi:

- Pubblicato **senza indicazione della data di emissione**.
- **Indeterminato nell'oggetto**. Stando l'omissione dei dati identificativi catastali, l'area locata non risultava individuabile con certezza. L'ubicazione fa riferimento ad una piantina allegata (non fornita in sede di accesso agli atti) ovvero descrivendola genericamente come “ area a terra e pontile in località Suna”.
I dati di cui sopra (foglio 59, mappale 273) saranno resi noti solamente con il recentissimo Atto di concessione n. 64/2014.
- **Violazione arbitraria della destinazione d'uso dell'area a terra concessa**.
L'Art. 05 del “Piano disciplinante l'uso del Demanio”, redatto dal comune di Verbania nel luglio 2011 e tuttora vigente, nel dare **indirizzo vincolante** alle aree demaniali comunali individua gli usi consentiti con una lettera dell'alfabeto. L'area a terra interessata dalla concessione, come identificata alle pagg. 33 e 34, è contrassegnata dalla lettera “C2” corrispondente all'uso “Spiagge - Aree attrezzabili per la balneazione”. Il solo pontile galleggiante è indicato con la lettera “L” (area per attività di noleggio).
- **Integrazione arbitraria degli usi consentiti dal Piano Disciplinare**. La Determinazione n.854/2013 viola – nuovamente - il Piano laddove

integra - senza averne il potere - gli usi per i quali l'area pontile viene concessa, aggiungendo la parola "locazione" all'unico uso consentito: Noleggio.

PRESO ATTO

Che in capo al Dirigente del Servizio che ha emanato il bando vi era, e vi è, assoluta carenza di potere nella modificazione e/o integrazione degli usi consentiti, che, quindi, rimangono quelli normati dal "Piano disciplinante l'uso del Demanio".

Che per tali motivi l'assegnazione dell'area per gli usi in essere è formalmente illegittima per violazione di legge.

Che per tali, evidenti, motivi la cittadinanza, ed i turisti, da due anni non possono usufruire – in alcun modo - di una spiaggia perfettamente attrezzata a spese della collettività. Da ciò non derivando al Comune di Verbania altra utilità economica al di fuori del risibile canone di locazione.

Che emergono vizi anche nelle dichiarate qualità della ditta appaltatrice e ciò laddove il Bando di gara indicava - fra i requisiti sostanziali - l'iscrizione alla CCIAA (lettera "C") per l'attività di "locazione e noleggio natanti da diporto" e la disponibilità materiale e giuridica di almeno due natanti da diporto idonei e destinati all'esercizio dell'attività dianzi detta (Lettera D).

Che si è accertato che la prima qualità è stata soddisfatta solo sette giorni prima della scadenza del bando, mentre la seconda, ancora oggi, non risulta posseduta. Infatti, come riportato dal **Registro unità da diporto adibite a noleggio** consultato c/o la Polizia Amministrativa, la ditta aggiudicataria ha chiesto iscrizione di n.3 natanti da diporto (e per la sola, non prevista, locazione) in data 30/07/2013, quindi - dopo la scadenza del Bando di gara - e ad oggi tale iscrizione non è stata perfezionata.

Che, quindi, l'attività per la quale è stata concessa l'area non è mai iniziata.

Che, di contro, il primo atto di gestione compiuto dall'appaltante è consistito in una violazione edilizia (opere edili abusive) in area sottoposta a vincolo ambientale. Fatti accertati dall'ufficio tecnico comunale con Verbale nr.61/2013 del 20.11.2013.

Che per tali abusi, lo stesso Dirigente che ha prodotto il bando di gara ha emesso ordinanza di abbattimento delle opere (Nr. DST/SUE/169/2013 del 20.11.2013).

Che, a fronte di ciò, il concessionario non ha adempiuto all'ordine.

Che detta ordinanza non è stata eseguita.

Che, nonostante ciò, tuttora **in presenza delle opere edili abusive** il Comune di Verbania ha formalizzato il contratto di concessione.

IMPEGNA

l'amministrazione comunale:

- a trovare rimedio amministrativo per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n.854/2013;
- al conseguente annullamento del contratto siglato il 31/07/2014;
- al ripristino dei luoghi relativi all'area oggetto degli abusi edilizi;
- ad indire nuovamente un bando di gara con le modalità che verranno elaborate e indicate dal consiglio comunale.